

Proposta di legge

“Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003”

Indice

Art. 1 – La Regione. Modifiche all’articolo 11

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 4, comma 1 lettera c) dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile)

Considerato che:

1. Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 67/2003, il comune esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di protezione civile ed in particolare richiamato il comma 2, lettera e) del medesimo articolo provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi calamitosi verificati nel territorio di competenza ed individua gli interventi necessari;
2. Negli ultimi anni, nei casi di emergenza sia di rilevanza nazionale che regionale, tutti gli eventi si sono manifestati, anche a causa del mutato sistema climatico, particolarmente imprevedibili, diffusi e violenti;
3. Tale diversa manifestazione degli eventi calamitosi ha comportato una maggiore estensione ed una eccezionale gravità dei danni, sia per le strutture ed infrastrutture pubbliche sia per il patrimonio edilizio privato nonché per le attività economiche e produttive, comportando in alcuni casi anche la perdita di vite umane;
4. Il mutato quadro istituzionale, sia a livello statale che regionale, ha determinato il venir meno del ruolo di ausilio esercitato dalle province in favore degli enti locali danneggiati, con riferimento alle attività di cui al citato articolo 8 della l.r. 67/2003, anche in relazione alle minori risorse umane ed economiche di cui tali enti dispongono;

5. In alcune fattispecie, si è reso necessario che detta attività venisse svolta dalla Regione in sostituzione degli enti coinvolti dall'evento calamitoso in questione, attesa la difficoltà dei medesimi di far fronte alla gestione della stessa a causa dell'eccezionalità e gravità dell'evento occorso;

6. L'eccezionalità dell'evento e la necessità di intervenire nel minor tempo possibile hanno richiesto l'esigenza improcastinabile di rafforzare e accelerare la relativa azione di intervento nella ricognizione dei fabbisogni correlata anche al fine di accedere tempestivamente ad eventuali stanziamenti di risorse finanziarie statali;

7. Considerata altresì la gravità degli ultimi eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2017 ed evidenziato quanto disposto con la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017, verificatisi nei territori dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti), in particolare, all'articolo 2 che ha individuato la Regione quale soggetto preposto all'attività di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera d) della medesima legge n.225/1992;

8. La Regione dispone di strutture organizzative e territoriali adeguate, ove necessario, allo svolgimento di tale funzione, che può essere esercitata senza oneri finanziari aggiuntivi;

9. Occorre pertanto provvedere alla modifica della l.r.67/2003 per adeguarla alle nuove esigenze operative sopravvenute;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 67/2003.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

“2bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera e), ove sia stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 e valutata la gravità e le caratteristiche dell'evento calamitoso occorso, la Giunta regionale, con deliberazione, può provvedere, in sostituzione degli enti locali coinvolti, all'attività di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima l.225/1992.

2ter. L'attività di cui al comma 2bis è coordinata dal Commissario delegato, ove nominato, nel rispetto delle procedure stabilite nell'Ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile a tal fine adottata.”